



Scheda Prodotto

Tutela legale per i Dipendenti degli istituti di credito iscritti ASSONOVA/FABI

CONTRAENTE/ASSICURATO	Il Dipendente iscritto ASSONOVA e FABI
MASSIMALE	Si prevede la possibilità di scelta tra i seguenti massimali: • 12.000,00 euro; • 25.000,00 euro. I massimali si intendono per sinistro ed illimitato per anno.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone assicurate, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
SPESE GARANTITE	- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; - di giustizia; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza <u>con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;</u> - conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, <u>semprechè siano state autorizzate dalla società;</u> - per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. <u>La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende.</u> <u>La Società non assume a proprio carico, il pagamento di oneri fiscali (ivi compresa l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati) che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della causa a meno che per l'Assicurato tali spese siano indetraibili.</u>
COPERTURA	La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività di dipendente del settore bancario: a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, <u>la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato. Le Persone</u>



	<u>Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.</u> Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; c) debbano presentare opposizione, qualora gli venga contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza da parte della CONSOB e/o IVASS, con avvio di procedimento disciplinare a suo carico (Regolamento CONSOB n. 19190/07); d) la garanzia di cui al punto c) vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice Ordinario di primo grado; e) la garanzia viene estesa alle controversie con l'organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari (APF) in relazione ai danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato nei seguenti casi: - aggiornamento poco tempestivo dei dati sul sito APT (sezione Albo) e conseguente possibile danno d'immagine dell'assicurato - aggiornamento poco tempestivo da parte di APF della variazione del luogo di conservazione della documentazione con possibili ripercussioni su accertamenti disposti dalla Consob nei confronti dell'assicurato cancellazione dall'Albo per mancato (presunto o no) pagamento del contributo di vigilanza. La garanzia opera solo se l'assicurato dimostra di aver corrisposto in tempo il pagamento; f) debbano sostenere controversie nascenti dal loro contratto di lavoro; sono comprese le controversie che vertono in materia di mobbing.
PERDITE PECUNIARIE con massimale € 12.000	Perdita Occupazione La garanzia prevede, a seguito di licenziamento in diretta conseguenza di una controversia di lavoro, un indennizzo pari a sei mensilità dello stipendio precedentemente goduto <u>con un limite pari a € 5.000,00</u> per ciascun anno assicurativo.
PERDITE PECUNIARIE con massimale € 25.000	Perdita Occupazione La garanzia prevede, a seguito di licenziamento in diretta conseguenza di una controversia di lavoro, un indennizzo pari a sei mensilità dello stipendio precedentemente goduto <u>con un limite pari a € 10.000,00</u> per ciascun anno assicurativo.
RETROATTIVITA' DI 1 ANNO	La garanzia si intende operante anche per i procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto doloso conseguenti a fatti posti in essere 1(uno) anno antecedente la data di decorrenza della polizza sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. <u>Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza sia stata operante a favore degli Assicurati un'altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara, anche per conto delle Persone Assicurate, di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatto imputabile alle Persone Assicurate stesse.</u>
ESTENSIONE AGGIUNTIVA (con sovrappremio) RECUPERO PUNTI E RIESAME PATENTE	La Società assicura, nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano una decurtazione di punti dal loro Documento di Guida, in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa: 1. il rimborso delle spese sostenute, <u>fino ad un massimo di €</u>



	<u>500,00</u>, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti; 2. il rimborso delle spese sostenute, <u>fino ad un massimo di € 1.000,00</u> qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del Documento di Guida, a condizione che l'Assicurato che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto.
ESCLUSIONI	<u>Le garanzie sono escluse per:</u> - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; - fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; - diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; - materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo quanto previsto alla lett. a) e b); - controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere; - vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; - controversie o procedimenti relativi a responsabilità non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate; - controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; - controversie di diritto civile salvo quanto previsto alla lett. f).
AMBITO TERRITORIALE	Le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti - in Italia, per le garanzie di cui al punto c), d) e) e f); - in Europa, in tutti gli altri casi.
INSORGENZA / CARENZE CONTRATTUALI	<u>Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.</u> La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, con le seguenti eccezioni: - <u>trascorsi 90 giorni</u> dalla decorrenza del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale.
RECESSO PER SINISTROSITA'	<u>Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60°giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, mediante invio di lettera di lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.</u>
EMISSIONE	Tramite sistema operativo One Klik
PREMIO ANNUO LORDO (imposte al 21,25%)	€ 155,00 con massimale di € 12.000; € 230,00 con massimale di € 25.000.
ESTENSIONE AGGIUNTIVA RECUPERO PUNTI E RIESAME PATENTE (imposte al 21,25%)	€ 20,00